

# TESSILE E MODA ARTIGIANATO

## SETTORE OCCHIALERIA

### AGGIORNAMENTI

ccnl:

Giugno 2019

*Campo di applicazione:*

*Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:*

*- Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.*

Impiegati/Operai

LIVELLI	RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
6° livello	1.746,40	1.746,40
5° livello	1.581,53	1.581,53
4° livello	1.478,11	1.478,11
3° livello	1.388,45	1.388,45
2° livello	1.338,66	1.338,66
1° livello	1.283,52	1.283,52

divisore orario: 173

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Occhialeria giu-19**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 14 dicembre 2017

## 1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

*Finalizzato ai livelli 6°, 5° e 4°*

<i>livello finale 6°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
successivi 6 mesi	88%	1.536,83	1.536,83
successivi 6 mesi	93%	1.624,15	1.624,15
successivi 6 mesi	93%	1.624,15	1.624,15
successivi 6 mesi	100%	1.746,40	1.746,40

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
successivi 6 mesi	88%	1.391,75	1.391,75
successivi 6 mesi	93%	1.470,82	1.470,82
successivi 6 mesi	93%	1.470,82	1.470,82
successivi 6 mesi	100%	1.581,53	1.581,53

<i>livello finale 4°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
successivi 6 mesi	88%	1.300,74	1.300,74
successivi 6 mesi	93%	1.374,64	1.374,64
successivi 6 mesi	93%	1.374,64	1.374,64
successivi 6 mesi	100%	1.478,11	1.478,11

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

## 2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

### Finalizzato ai livelli 3°

<i>livello finale 3°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
successivi 6 mesi	91%	1.263,49	1.263,49
successivi 6 mesi	91%	1.263,49	1.263,49
successivi 6 mesi	96%	1.332,91	1.332,91
Successivi 18 mesi	100%	1.388,45	1.388,45

## 3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

### Finalizzato ai livelli 2°

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	75%	1.004,00	1.004,00
successivi 6 mesi	96%	1.285,11	1.285,11
Successivi 12 mesi	100%	1.338,66	1.338,66

## APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – DURATA 3 ANNI

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Occhialeria giu-19

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° agosto 2014

**1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI**

**Finalizzato ai livelli 6°, 5° e 4°**

<b>livello finale 6°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
successivi 6 mesi	88%	1.536,83	1.536,83
successivi 6 mesi	93%	1.624,15	1.624,15
successivi 6 mesi	93%	1.624,15	1.624,15
successivi 6 mesi	100%	1.746,40	1.746,40

<b>livello finale 5°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
successivi 6 mesi	88%	1.391,75	1.391,75
successivi 6 mesi	93%	1.470,82	1.470,82
successivi 6 mesi	93%	1.470,82	1.470,82
successivi 6 mesi	100%	1.581,53	1.581,53

<b>livello finale 4°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
successivi 6 mesi	88%	1.300,74	1.300,74
successivi 6 mesi	93%	1.374,64	1.374,64
successivi 6 mesi	93%	1.374,64	1.374,64
successivi 6 mesi	100%	1.478,11	1.478,11

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

## 2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI E 6 MESI

### Finalizzato ai livelli 3°

gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti CCNL, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni

<i>livello finale 3°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
successivi 6 mesi	91%	1.263,49	1.263,49
successivi 6 mesi	91%	1.263,49	1.263,49
successivi 6 mesi	96%	1.332,91	1.332,91
Successivi 12 mesi	100%	1.388,45	1.388,45

## 3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

### Finalizzato ai livelli 2°

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	75%	1.004,00	1.004,00
successivi 6 mesi	96%	1.285,11	1.285,11
Successivi 12 mesi	100%	1.338,66	1.338,66

## APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – DURATA 3 ANNI

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 e fino al 31 luglio 2014

b) ex art. 49 assunti dal 19 maggio 2008

## 1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

*Finalizzato ai livelli 4°,5°,6°*

<i>livello finale 4°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	70%	1.034,68	1.034,68
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	75%	1.108,58	1.108,58
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
successivi 6 mesi	85%	1.256,39	1.256,39
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.338,66	1.338,66
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.388,45	1.388,45
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.388,45	1.388,45
succ. 6 mesi liv.finale. *		1.478,11	1.478,11

*\*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49*

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	70%	1.107,07	1.107,07
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	75%	1.186,15	1.186,15
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
successivi 6 mesi	85%	1.344,30	1.344,30
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.388,45	1.388,45
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.478,11	1.478,11
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.478,11	1.478,11
succ. 6 mesi liv.finale. *		1.581,53	1.581,53

*\*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49*

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

<b>livello finale 6°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	70%	1.222,48	1.222,48
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	75%	1.309,80	1.309,80
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
successivi 6 mesi	85%	1.484,44	1.484,44
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.484,44	1.484,44
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.581,53	1.581,53
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.581,53	1.581,53
succ. 6 mesi liv.finale. *		1.746,40	1.746,40

\*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

## **2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI e 6 MESI**

### **Finalizzato livello 3°**

<b>livello finale 3°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	70%	971,92	971,92
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
successivi 6 mesi	75%	1.041,34	1.041,34
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.283,52	1.283,52
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.283,52	1.283,52
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.338,66	1.338,66
succ. 6 mesi liv.finale.		1.388,45	1.388,45
succ. 6 mesi liv.finale.		1.388,45	1.388,45

## **3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI**

### **Finalizzato livello 2°**

<b>livello finale 2°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	70%	937,06	937,06
successivi 6 mesi	75%	1.004,00	1.004,00
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.283,52	1.283,52
succ. 6 mesi liv.finale.		1.338,66	1.338,66
succ. 6 mesi liv.finale.		1.338,66	1.338,66

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.